

ARTICOLO 1

Finalità, definizione e durata del piano e dei criteri

Al fine di incrementare la diffusione e di raggiungere l'economica gestione della distribuzione, realizzando un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale che faciliti l'accesso dei consumatori, il Consiglio Comunale istituisce il "piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi" ed approva i "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi".

Il piano ed i criteri, conformi al D.Lgs. 170/2001 e alla DCR n. VII/549 del 10.7.2002, sono costituiti dalla presente normativa, dalla relazione tecnica e dagli allegati cartografici e durano in vigore due anni dalla data di definitiva approvazione.

Decorso tale termine il piano dovrà essere sottoposto ad adeguamento; fino a quando il nuovo piano non verrà approvato, resteranno in vigore le disposizioni di quello in essere.

Eventuali nuove norme emanate, integrative o in contrasto con quanto stabilito dal presente piano, dovranno essere recepite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche prima della scadenza biennale.

PARTE I

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

ARTICOLO 2

Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici autorizzati in base al D.Lgs. 170/2001 o ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981.

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, aprendo un nuovo punto di vendita, è tenuto a richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione.

Non è invece necessaria richiedere l'autorizzazione amministrativa per trasferire un punto di vendita esclusivo o ampliarne la superficie di vendita. In questo caso è sufficiente la sola comunicazione al Comune.

L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Comune ai soggetti che ne hanno fatta richiesta previo accertamento dei seguenti elementi:

- *possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*
- *conformità della richiesta alle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 6 del presente Piano;*
- *conformità urbanistica della destinazione d'uso dei locali.*

Condizione per la validità dell'autorizzazione amministrativa è lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle seguenti modalità:

- *garanzia di parità di trattamento delle diverse testate;*
- *il prezzo di vendita dei quotidiani e periodici non può subire variazioni;*
- *dotazione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta ed al tipo di locale;*
- *divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.*

ARTICOLO 3

Suddivisione in zone del territorio comunale

In conformità agli indirizzi regionali, il territorio comunale è stato suddiviso in una zona unica.

ARTICOLO 4

Previsione insediativi e localizzazione ottimale dei punti di vendita

Conformemente agli indirizzi regionali e tenendo conto delle previsioni dello strumento urbanistico vigente, sulla base dei dispositivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della DCR VII/549 del 10.7.2002, la localizzazione ottimale dei punti di vendita di quotidiani e periodici è così determinata:

<i>zona</i>	<i>esistenti</i>	<i>ottimali</i>	<i>autorizzabili</i>
-----	-----	-----	-----
Zona 1	4	6	2

Le localizzazioni ottimali individuate sono le seguenti come da allegata cartografia:

- 1) Chiosco in prossimità del Polo Scolastico*
- 2) All'interno delle nuove lottizzazioni del P.R.G in espansione (via "Prat del Portech")*

ARTICOLO 5

Forme particolari di vendita

VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici, gestiti da editori, distributori o rivenditori, presuppone il rilascio di regolare autorizzazione amministrativa sulla base delle disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'eventuale installazione di apparecchi automatici potrà avvenire in deroga a quanto disposto dal precedente art. 4 circa le localizzazioni ottimali delle rivendite solo se collocata entro 10 metri di distanza dall'ingresso principale del punto di vendita esclusivo.

VENDITA AMBULANTE

Nel territorio comunale non è consentita la vendita ambulante di quotidiani e periodici. Per esigenze particolari e periodi di tempo definiti (in occasione di feste, fiere, ecc.) il Comune potrà autorizzare, con propria ordinanza, la vendita ambulante di quotidiani, in deroga a quanto disposto dal comma precedente.

Come previsto dalla legislazione vigente, la vendita ambulante è consentita in ogni caso ad editori, distributori ed edicolanti, attraverso propri dipendenti oppure collaboratori con rapporto coordinato e continuativo.

VENDITA ABBINATA AD ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI

Senza autorizzazione di punto di vendita esclusivo è vietata la vendita di quotidiani e periodici in altri esercizi commerciali diversi da quelli indicati nel successivo articolo 12 In caso di vendita di

quotidiani e periodici regolarmente autorizzata congiunta ad altra attività commerciale vanno comunque rispettate le disposizioni previste contenute nel successivo articolo 6.

ARTICOLO 6

Superficie minima e distanze

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della presente normativa è subordinato, oltre che ai criteri dei precedenti articoli 2 e 4, al rispetto delle seguenti superfici minime dei locali in cui viene effettuata la vendita:

- *chioschi* : mq. 5
- *punti di vendita di soli quotidiani e periodici:* : mq. 10
- *punti di vendita in cui la vendita di quotidiani e periodici è abbinata alla vendita di altre merci* : mq. 5

In caso di abbinamento alla vendita di altre merci la superficie di vendita destinata alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali non può essere superiore al 30% di quella risultante in autorizzazione. Negli altri prodotti commercializzati possono essere ricompresi anche i pastigliaggi.

Negli altri casi la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità ed in locali separati rispetto ad altre attività commerciali o di servizi ad essa contigui.

Le disposizioni dei precedenti due commi non si applicano ai punti di vendita esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 170/2001.

I locali nei quali viene svolta l'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici debbono osservare inoltre una distanza minima tra di loro di almeno 20 ml.

Tale distanza viene misurata secondo il percorso pedonale più breve tra i punti medesimi dei rispettivi ingressi.

I locali o chioschi dove verranno ubicate le rivendite di quotidiani e periodici dovranno avere accesso diretto dalla strada ed essere collocati in maniera da consentire la facile individuazione da parte dei passanti.

L'Amministrazione Comunale può richiedere che l'area circostante sia dotata di spazi anche pubblici per la sosta dei veicoli, o quanto meno dovrà prevedere che la sosta ai margini della carreggiata stradale avvenga senza intralcio al regolare flusso del traffico.

ARTICOLO 7

Ampliamento della superficie di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è sottoposto a semplice comunicazione al Comune., nella quale deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di natura urbanistico/edilizia ed, eventualmente, di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 8

Trasferimento dei punti di vendita

Lo spostamento dell'ubicazione di un punto di vendita esclusivo, conforme alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4,6 e 7 è subordinato alla sola comunicazione al Comune. Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla comunicazione. A seguito dell'avvenuto trasferimento il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova ubicazione.

ARTICOLO 9

Subingresso

Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici per atto tra vivi o mortis causa o in gestione pro-tempore comporta il trasferimento dell'autorizzazione semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il nuovo titolare, per ottenere l'autorizzazione al subingresso deve presentare apposita comunicazione al Comune e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98. nonché la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.

L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione al Comune.

A seguito dell'avvenuto subingresso il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova titolarità.

ARTICOLO 10

Priorità

Le domande di nuove autorizzazioni sono esaminate dal Comune secondo l'ordine di presentazione cronologica (giorno).

Nel caso di domande di punti di vendita esclusivi presentate contestualmente (nello stesso giorno) il Comune dovrà attenersi al seguente ordine di priorità:

- trasferimento di punto di vendita già in attività nell'ambito del territorio comunale*
 - la disponibilità di locale idoneo o area privata*
 - la stretta correlazione spaziale con eventuale concentrazione di attività commerciali, paracommerciali, direzionali e, comunque, di attività che generino forti flussi di clientela*
- A parità di condizioni vale l'ordine di protocollazione.*

ARTICOLO 11

Iter procedurali

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di autorizzazione per l'apertura e le comunicazioni per l'ampliamento e/o il trasferimento di un punto di vendita di quotidiani e periodici vanno indirizzate al Comune e devono essere corredate dei seguenti documenti e indicazioni:

1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;

2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese, qualora già in essere

3) indicazione dell'ubicazione esatta del nuovo punto di vendita da attivare o del punto di vendita esistente da trasferire od ampliare con l'eventuale indicazione del suolo pubblico che si intende occupare;

4) dichiarazione dell'eventuale titolarità di autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;

5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.

Le domande presentate a mezzo posta debbono essere inoltrate tramite raccomandata. In tal caso per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Comune, sulla base di quanto disposto dal presente piano.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di chiusura temporanea di un punto di vendita esclusivo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta chiusura. I titolari delle autorizzazioni di punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune del periodo di chiusura relativo alle ferie estive.

RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

In caso di rinuncia definitiva ad un'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, il titolare deve provvedere alla restituzione stessa entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività. Il punto di vendita eventualmente cessato diviene automaticamente disponibile per l'attivazione di un nuovo punto di vendita, secondo le modalità previste dalla presente normativa.

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione viene disposta dal Comune qualora il titolare:

- non attivi la rivendita autorizzata entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi in cui ai primi due capoversi la decadenza dell'autorizzazione viene dichiarata previa diffida al titolare a provvedere all'apertura della rivendita entro trenta giorni dalla data della notifica.

PARTE II

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

ARTICOLO 12

Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

Per punti di vendita non esclusivi si intendono i seguenti esercizi che, in aggiunta ad altre merci, siano autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici:

- a) rivendite di generi di monopolio;

- b) *rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq: 1.500;*
- c) *bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;*
- d) *le medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;*
- e) *gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;*
- f) *gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.*

I soggetti titolari di autorizzazioni di cui ai punti precedenti che intendono porre in vendita quotidiani e periodici, aprendo un nuovo punto di vendita, devono richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione indicando i seguenti elementi:

- 1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;*
- 2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese;*
- 3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*
- 4) indicazione dell'esercizio interessato e dell'autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;*
- 5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99*

Il Comune, accertata la rispondenza a quanto sopra indicato ed ai criteri del successivo articolo 13, rilascia l'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo di quotidiani o periodici..

Sono considerati altresì punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici. Ad essi l'autorizzazione è rilasciata di diritto anche in deroga ai criteri dell'articolo 13.

L'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo non può essere trasferita né ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base al quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.

E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita di quotidiani o periodici anche separatamente dall'attività primaria a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

ARTICOLO 13

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Con riferimento alle diverse tipologie di punti vendita non esclusivi di quotidiani o periodici ed alle diverse zone del territorio comunale sono determinati i seguenti criteri autorizzativi:

<i>tipologie</i>	<i>zona 1</i>
<i>rivendite monopolio</i>	<i>SI</i>
<i>bar</i>	<i>SI</i>
<i>distributori carburanti</i>	<i>SI *fuori dal centro abitato</i>
<i>medie/grandi strutture</i>	<i>SI</i>
<i>cartolibrerie</i>	<i>SI</i>

Gli esercizi a prevalente specializzazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 170/201 sono sempre autorizzati alla vendita di periodici con esclusivo riferimento alla specializzazione merceologica posta in vendita.

PARTE III

NORME FINALI

ARTICOLO 14

Attività non soggette ad autorizzazione

Non è necessaria l'autorizzazione per punto di vendita esclusivo e non esclusivo per le seguenti casistiche:

- a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;*
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;*
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;*
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;*
- e) consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;*
- f) vendita in alberghi e pensioni quanto essa costituisce un servizio ai clienti;*
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture .*

ARTICOLO 15

Osservanza di altre leggi e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano, vale quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia (Legge 14/4/1999 n. 108 – D.Lgs. 24/4/2001 n. 170), dalle norme generali attinenti il commercio (D.Lgs. 31.3.1998 n. 114) per quanto applicabili e dalla DCR n. VII/549 del 10.7.2002.

E' inoltre fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare dello strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.